

**CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E
RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO
EER 19 07 03 PRODOTTO PRESSO GLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
GESTITI DA LA DOLOMITI AMBIENTE SPA**

LOTTO 1 - CIG: 8979267589

LOTTO 2 - CIG: 8979291956

Tra:

1) La Dolomiti Ambiente spa (C.F. 00878390251) con sede legale in
località Maserot, Santa Giustina (BL), nella persona
dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante sig.
..... nato a il
....., e residente in,
C.F.....;

2) (C.F.) con
sede legale in, nella
persona del Legale Rappresentante sig. nato
a il e
residente in, C.F.
.....;

P R E M E S S O

- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data è stato
stabilito di appaltare il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del
rifiuto non pericoloso EER 19 07 03, prodotto presso gli impianti di
trattamento/smaltimento per rifiuti non pericolosi gestiti da La Dolomiti Ambiente

spa, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/20 convertito con modificazione dalla L. n. 120/20, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/21, convertito con modificazione dalla L. n. 108/21, previa indagine di mercato finalizzata alla consultazione di più operatori economici;

- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di da che con il ribasso offerto del% sul prezzo posto a base di gara è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto;
- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: capogruppo con mandato speciale di rappresentanza,, mandante/i, sottoscritta in data, registrata all'Agenzia delle Entrate di il al n.serie;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta documentazione agli atti;
- che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

La Dolomiti Ambiente S.p.A. come sopra rappresentata, concede in appalto alla

ditta da, che accetta, il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto non pericoloso EER 19 07 03, prodotto presso l'impianto, per una quantità presunta complessiva di tonnellate. Tali quantità sono indicative e assolutamente non vincolanti per il Committente. Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo. Per il mancato raggiungimento del quantitativo previsto del rifiuto da conferire, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del committente.

Il servizio oggetto del presente contratto deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e quindi per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Il presente contratto è a misura.

L'esecuzione del servizio è disciplinata dagli artt. 4, 5, 6, 7, 9, 15 del Capitolato speciale.

La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, dell'offerta presentata in sede di gara e del DUVRI. Tutti i documenti citati nel presente articolo vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal

D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi Euro/tonnellata, oneri per la sicurezza e IVA esclusi, giusta il ribasso del% offerto sull'importo posto a base di gara. Ai fini del valore contrattuale l'importo di aggiudicazione ammonta a Euro di cui oneri per la sicurezza pari a Euro e IVA esclusa. Per la prestazione del presente atto si applica l'aliquota ridotta IVA al 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione e, comunque fino al raggiungimento della quantità massima presunta, se precedente. Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.

106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto. Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi:

I predetti servizi pertanto, potranno essere concessi in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 18° comma dell'art.105 medesimo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

ART. 5 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

ART. 6 - GARANZIE

Il Committente accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. prestata dalla compagnia assicuratrice " - Agenzia di (...) -\ Banca - Sede di, da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di Euro, nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

Si dà altresì atto che l'appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione stipulata per tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di € 3.000.000,00, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di

ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN, acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono C.F.
..... C.F.

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 9 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 15 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente eseguito, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti,

il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto del servizio residuo su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

ART. 11 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale

contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare il committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della

presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

ART. 13 - PATTO DI INTEGRITÀ

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

ART. 14 - RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal

Committente.

ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in, presso la sede legale dell'impresa medesima.

ART. 16 – CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno. È escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

ART. 18 - RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n.

ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE

– firma (digitale)

L'AMMINISTRATORE UNICO

– firma (digitale)

Si approvano specificatamente e si accettano espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole di cui ai precedenti artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

L'APPALTATORE

– firma (digitale)

L'AMMINISTRATORE UNICO

– firma (digitale)

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- Offerta economica del
- D.U.V.R.I.
- Patto di Integrità